

*Articolo 7*

L'olio d'oliva è venduto dal SENPA al più tardi il 3 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Il SENPA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

*Articolo 8*

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

*Articolo 9*

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*